

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1968

Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza degli agenti di assicurazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è rivolto alla costituzione di una Cassa nazionale di previdenza a favore degli agenti di assicurazione, categoria di liberi professionisti che non ha avuto fino ad oggi un'adeguata protezione di fronte agli eventi dell'invalidità e vecchiaia.

L'iniziativa di prevedere, anche per questa categoria, una particolare forma di previdenza per pensione s'inquadra pertanto nella politica governativa rivolta ad assicurare a tutti i lavoratori, che in vario modo concorrono alla produzione del reddito nazionale, la necessaria protezione assicurativa allorchè non siano più in grado di svolgere attività lavorativa per cause inerenti al loro stato di salute (invalidità) o per aver raggiunto determinati limiti di età.

Le linee fondamentali del provvedimento, che segue l'impostazione della legge 4

marzo 1958, n. 179, sull'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza degli ingegneri ed architetti, s'identificano nei seguenti punti:

1) assicurazione obbligatoria per tutti gli agenti di assicurazione riconosciuti come tali dall'accordo nazionale 10 ottobre 1951 ed allegata convenzione del 10 giugno 1953 resi obbligatori *erga omnes* con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1961, n. 387 (articolo 3);

2) rinvio ad un provvedimento delegato da emanarsi entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge (articolo 4 e articolo 5, secondo comma) per la determinazione:

dei requisiti e delle condizioni per la concessione della pensione d'invalidità ed ai superstiti in relazione alla disciplina vi-

gente in materia nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

dell'esercizio della facoltà di integrare la pensione mediante versamenti volontari;

delle norme per il coordinamento del trattamento di pensione previsto dalla presente legge con quello disciplinato dalla legge 22 luglio 1966, n. 613;

3) gli organi della Cassa sono: il Presidente, il Comitato nazionale dei delegati, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il collegio dei sindaci (articoli 6 e seguenti);

4) la misura della pensione di vecchiaia è fissata in lire 60.000 mensili, con quindici anni di contribuzione.

Tale minimo è incrementato, per ogni anno di contribuzione eccedente il quindicen-

nio, di un importo pari al 4 per cento della pensione minima sopra indicata;

5) le entrate fondamentali della Cassa sono costituite (articoli 21, 23 e 24):

dal contributo individuale versato da ciascun iscritto, determinato in lire 70.000 annue, salvo variazione triennale in relazione alle risultanze del bilancio tecnico;

da un contributo delle imprese di assicurazione non superiore all'uno per mille dei premi di assicurazione incassati, al netto dei tributi erariali.

Le norme transitorie del provvedimento (articoli 27 e 28) disciplinano la gestione della Cassa nella fase che precede la formazione dei normali organi di gestione.

Il presente disegno di legge è decaduto per fine della 4ª legislatura.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DELL'ISTITUZIONE E DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA

Art. 1.

È istituita la Cassa nazionale di previdenza degli agenti di assicurazione. La Cassa ha sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di attuare un trattamento di pensione per invalidità, vecchiaia e superstiti, a favore degli iscritti nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 3.

Sono iscritti alla Cassa gli agenti di assicurazione di cui all'accordo nazionale 10

ottobre 1951 ed allegata convenzione in data 24 giugno 1953 resi obbligatori *erga omnes*, con il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1961, n. 387.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato nazionale dei delegati di cui all'articolo 8, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge saranno approvate le norme per la sua attuazione con le quali, in particolare, dovranno essere stabiliti:

a) le disposizioni per l'applicazione dei contributi previsti dagli articoli 23 e 24;

b) i requisiti e le condizioni per il riconoscimento dell'invalidità permanente pensionabile;

c) i requisiti e le condizioni per la concessione della pensione ai superstiti sulla base della disciplina vigente, in materia, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

d) i requisiti e le condizioni per il trattamento preferenziale a favore degli iscritti i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato l'età di 50 anni;

e) l'esercizio della facoltà, da parte degli iscritti, di integrare, mediante il versamento di contributi volontari, la pensione, prima della maturazione del relativo diritto.

Art. 5.

Il trattamento di pensione previsto dalla presente legge è incompatibile con quello istituito con la legge 22 luglio 1966, numero 613.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le norme per il coordinamento della presente legge con la legge 22 luglio 1966, n. 613.

Art. 6.

Gli organi della Cassa sono:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato nazionale dei delegati;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) la Giunta esecutiva;
- e) il Collegio dei sindaci.

Art. 7.

Il Presidente convoca e presiede il Comitato nazionale dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva, ha la rappresentanza legale della Cassa al cui funzionamento sovrintende ed esercita tutte le funzioni a lui demandate da leggi, decreti, regolamenti, dal Consiglio di amministrazione e dalla Giunta esecutiva.

Il Presidente, che in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente, può delegare a quest'ultimo l'esercizio di particolari funzioni sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Il Comitato nazionale dei delegati è composto da rappresentanti degli iscritti alla Cassa eletti in ragione di uno per ogni Regione dagli iscritti medesimi ivi residenti.

Il diritto all'elettorato attivo e passivo si acquista con l'iscrizione alla Cassa risultante al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni.

I delegati sono eletti a maggioranza di voti; a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Per la validità delle elezioni è necessario che alla votazione partecipi almeno un terzo degli iscritti alla Cassa residenti nella Regione; qualora non si raggiunga la partecipazione degli elettori alla votazione nella misura minima anzidetta, le elezioni sono rinnovate nel termine previsto dalle norme di attuazione di cui all'articolo 4.

In caso di cessazione dalla carica dei delegati nel corso del mandato subentra il primo dei non eletti nella rispettiva Regione.

Art. 9.

Il Comitato nazionale dei delegati:

a) stabilisce i criteri generali per l'amministrazione della Cassa;

b) esprime parere sulle norme di cui agli articoli 4 e 5;

c) approva il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modifiche;

d) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione, ed un componente effettivo ed uno supplente del Collegio dei sindaci;

e) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Cassa entro i termini di cui all'articolo 20 nonchè le eventuali variazioni al bilancio preventivo;

f) delibera sulla misura del contributo individuale su proposta del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 12, lettera *b*).

Le deliberazioni di cui alle lettere *e*) ed *f*) sono soggette all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 10.

Il Comitato nazionale dei delegati è convocato, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonchè degli argomenti da trattare, almeno due volte all'anno e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei delegati o dal Collegio sindacale.

L'avviso deve essere spedito a mezzo lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima di quello dell'adunanza.

L'adunanza è valida, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei delegati ed in seconda convocazione, che potrà essere effettuata nello stesso giorno, è valida con l'intervento di almeno un terzo dei delegati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è composto di nove membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato nazionale dei delegati.

Il Consiglio di amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice-Presidente.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e, comunque, quando il Presidente lo ritenga necessario o quando almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio dei sindaci ne richiedano la convocazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione:

a) predispose il bilancio preventivo ed il conto consuntivo entro i termini di cui all'articolo 20 nonchè le eventuali variazioni del bilancio preventivo, da sottoporre a delibera del Comitato dei delegati;

b) propone, ogni tre anni, la misura del contributo individuale in conformità a quanto previsto dall'articolo 23 ed in base ai risultati del bilancio tecnico di cui all'articolo 20;

c) delibera sul regolamento organico del personale;

d) nomina il Direttore generale della Cassa, osservando dopo l'acquisto di efficacia del regolamento organico le norme ivi previste;

e) delibera sull'ordinamento amministrativo-contabile della Cassa;

f) delibera le direttive di massima in ordine all'impiego dei fondi;

g) delibera su tutte le questioni che sono sottoposte al suo esame dal Presidente e che non siano di competenza del Comitato nazionale dei delegati;

h) esercita le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi, decreti e regolamenti.

Sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e la previdenza sociale le deliberazioni di cui alle lettere *d*) ed *f*) e, di concerto con il Ministero del tesoro, quelle di cui alla lettera *c*).

Art. 13.

La Giunta esecutiva si compone del Presidente, del Vice-Presidente e di tre consiglieri scelti dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti.

La Giunta si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri; le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti ed a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 14.

La Giunta esecutiva:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) esamina le questioni ad essa sottoposte dal Presidente sul funzionamento tecnico ed amministrativo della Cassa;

c) delibera sull'impiego dei fondi secondo le direttive di massima del Consiglio di amministrazione e con osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 22;

d) delibera su tutti gli oggetti ad essa specificamente deferiti dal Consiglio di amministrazione;

e) decide sui ricorsi di cui all'articolo 15;

f) esercita le altre funzioni ad essa mandate da leggi, decreti e regolamenti.

Art. 15.

Contro i provvedimenti della Cassa in materia di contributi e di prestazioni ed in genere per l'attuazione della presente legge è ammesso ricorso alla Giunta esecutiva entro il termine di 90 giorni e la conseguente decisione deve essere pronunciata entro i 90 giorni successivi alla presentazione del ricorso.

Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di adire il giudice ordinario.

L'azione giudiziaria non può essere promossa, trascorso il termine di cinque anni dalla data di comunicazione della decisione o dalla scadenza del termine di 90 giorni di cui al comma precedente.

Art. 16.

Il Direttore generale della Cassa interviene alle riunioni del Comitato nazionale dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva con funzioni consultive.

Le funzioni di Segretario degli organi collegiali di cui al precedente comma sono esercitate da un funzionario della Cassa.

Art. 17.

Il Collegio dei sindaci è composto da:

a) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro con funzioni di Presidente;

b) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un componente effettivo ed uno supplente eletti dal Comitato nazionale dei delegati.

Il Collegio è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I componenti di cui alle lettere a) e b) sono scelti tra i funzionari della carriera direttiva rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, con qualifica non inferiore a quella di Direttore di sezione.

I sindaci intervengono alle sedute del Comitato nazionale dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

Art. 18.

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Art. 19.

Il Comitato nazionale dei delegati, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva ed il Collegio dei sindaci durano in carica 4 anni.

I membri degli organi di cui al comma precedente nominati in sostituzione di componenti cessati nel corso del quadriennio durano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza.

CAPO II

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 20.

L'esercizio finanziario della Cassa inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione predispone entro il mese di marzo il conto consuntivo dell'anno precedente ed entro il mese di settembre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Il conto consuntivo è rimesso al Collegio dei sindaci che, nel termine di trenta giorni, presenta apposita relazione al Comitato nazionale dei delegati.

Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo sono deliberati dal Comitato nazionale medesimo rispettivamente entro il mese di giugno ed il mese di ottobre.

Almeno ogni tre anni deve essere compilato il bilancio tecnico.

Copia del bilancio tecnico deve essere rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

CAPO III

DEL PATRIMONIO

Art. 21.

Le entrate della Cassa sono costituite:

a) dai contributi versati dagli iscritti, ai sensi dell'articolo 23 della presente legge e dal contributo di cui all'articolo 24;

b) dagli interessi e dalle rendite patrimoniali;

c) dal provento di lasciti, donazioni ed atti di liberalità.

Art. 22.

I fondi disponibili della Cassa possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato, garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equipolenti alle cartelle fondiarie;

b) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di diritto pubblico o Istituti di credito a carattere nazionale o Casse di risparmio;

c) in immobili urbani o rustici anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;

d) in mutui ipotecari;

e) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa.

Gli investimenti di cui ai punti c) e d) del precedente comma non possono superare complessivamente il limite di un quinto delle disponibilità risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

CAPO IV

DEI CONTRIBUTI

Art. 23.

Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale di lire 70.000 (settantamila) annue. Tale contributo potrà essere variato ogni tre anni con deliberazione del Comitato nazionale dei delegati o su proposta del Consiglio di amministrazione tenuto conto delle risultanze del bilancio tecnico di cui all'articolo 20.

Per l'esazione dei sopraddetti contributi la Cassa è autorizzata a servirsi delle esattorie comunali.

Art. 24.

Le imprese di assicurazione devono versare alla Cassa un contributo in misura non

superiore all'uno per mille dei premi di assicurazione incassati, al netto dei tributi erariali.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro sarà fissata la misura del contributo di cui al precedente comma.

Il versamento dei proventi di detto contributo alla Cassa deve essere effettuato entro due mesi dal giorno in cui i premi sono stati percepiti.

CAPO V

DELLE PRESTAZIONI

Art. 25.

L'iscritto ha diritto alla pensione per vecchiaia al compimento di sessantacinque anni di età purchè possa far valere almeno quindici anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa.

Art. 26.

La misura della pensione di vecchiaia è fissata in lire 60.000 mensili in corrispondenza al minimo di quindici anni di contribuzione ed è aumentato del 4 per cento di tale importo per ogni anno di contribuzione oltre il quindicesimo. Ai fini del computo degli anni di contribuzione le frazioni di anno inferiori a 180 giorni non vengono considerate, mentre le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni vengono considerate per anno intero.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 27.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può disporre ispezioni ed accertamenti sul funzionamento della Cassa.

Con proprio decreto il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può nomina-

re appositi Commissari per il compimento di atti obbligatori per legge o regolamenti qualora i competenti organi, previamente diffidati, non vi abbiano provveduto; può sciogliere gli organi della Cassa e nominare un Commissario straordinario per la gestione della Cassa medesima in caso di gravi irregolarità o qualora, per la carenza degli organi stessi, non ne sia assicurato il normale funzionamento.

Per il periodo di gestione commissariale straordinaria della Cassa ai sensi del precedente comma, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può disporre che resti in carica il Collegio dei sindaci o può nominare, in via transitoria, due funzionari ministeriali nelle forme previste nell'ultimo comma dell'articolo 28 per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla gestione.

Gli organi debbono essere ricostituiti entro il termine massimo di un anno.

Art. 28.

Per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è nominato un Commissario straordinario che assume la gestione della Cassa e provvede per l'elezione del Comitato nazionale dei delegati entro l'undicesimo mese dell'anno anzidetto.

Per la prima consultazione elettorale si osserveranno le disposizioni di cui all'articolo 8, integrate dalle norme che il Commissario adotterà in via transitoria.

Ai fini della determinazione del diritto all'elettorato attivo e passivo si farà riferimento, in deroga a quanto previsto nel secondo comma dell'articolo 8, all'iscrizione alla Cassa risultante al 60° giorno antecedente quello stabilito per la consultazione elettorale.

Fino all'insediamento del Collegio dei sindaci costituito ai sensi dell'articolo 17, le funzioni di controllo della gestione sono esercitate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del Ministero del tesoro, da questo designato, nominati, in via transitoria, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.